

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE NEL TERRITORIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DI CASTELLI" DEI
SERVIZI DEMOGRAFICI**

L'anno duemiladue, il giorno 23 (ventitre) del mese di Aprile in Vignola nella sede dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Castelnuovo Rangone (Mo) in persona del Sindaco Alperoli Roberto domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 34 del 10/04/2002;

il Comune di Castelvetro di Modena in persona del Sindaco Maletti Roberto domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 38 del 10/04/2002;

il Comune di Savignano sul Panaro (Mo) in persona del Sindaco Fornari Catia domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 25 del 10/04/2002;

il Comune di Spilamberto (Mo) in persona del Sindaco Gozzoli Luca domiciliato per la sua carica presso il Comune di Spilamberto , (codice fiscale 00185420361) il quale interviene nel presente atto

in forza della delibera consiliare n. 28 del 12/04/2002;
il Comune di Vignola (Mo) in persona del Vice Sindaco Paltrinieri
Andrea domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vignola ,
(codice fiscale 00179790365) il quale interviene nel presente atto
in forza della delibera consiliare n. 14 del 10/04/2002;

E

l'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" in persona del Presidente
Adani Roberto domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Terre
di Castelli" , (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel
presente atto in forza della delibera consiglio dell'unione n. 3 del
15/04/2002 che si allega quale parte integrante
con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei
Comuni "Terre di Castelli" dott. Carlo Borzì

PREMESSO

- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,
Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola con atti approvati dai
rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi
dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre di
Castelli";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto
costitutivo dell'Unione;
- che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal
CO.RE.CO. di Bologna;
- che lo Statuto è entrato in vigore il 13/08/2001;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti

all'Unione in data 20/07/2001;

➤ che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;

➤ che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P., Spilamberto e Vignola hanno approvato il trasferimento all'Unione di funzioni dei **servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale**;

➤ che, pur trattandosi di funzioni di competenza statale delegate ai Comuni, che ne mantengono l'esercizio, si reputa opportuno prevedere una forma di coordinamento atto a garantire unitarietà negli interventi di programmazione e di organizzazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro-tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si stipula i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative al coordinamento dei servizi demografici.

I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,

Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del legale rappresentante accetta, le funzioni relative al coordinamento dei servizi demografici.

Art. 3 – Finalità

Il coordinamento è finalizzato a garantire:

- ✓ l' unitarietà delle funzioni di programmazione, formazione e organizzazione sul territorio dell' Unione dei Comuni "Terre di Castelli";
- ✓ l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- ✓ l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati;

Viene pertanto costituito un ufficio di coordinamento dei servizi demografici dell'Unione, con sede operativa temporaneamente stabilita nell'ufficio Demografico dell'Unione.

Art. 4 – Funzioni trasferite e ambiti di intervento

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione:

- a) la programmazione e il coordinamento amministrativo dei servizi demografici, quale strumento sinergico mediante il quale i Comuni costituiti in unione assicurano l'unicità di conduzione, la semplificazione di tutte le procedure connesse ai citati servizi nonché il conseguimento di economie di scala sulle relative spese, con particolare attenzione:

- alla standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- alla costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza e al miglioramento dell'attività di programmazione (sviluppo della informatizzazione, introduzione dell'e-government, interazioni e scambio di flussi documentali)

b) l'organizzazione unitaria dei servizi demografici improntata a principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Art. 5- Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

L'esercizio unificato del servizio decorre da giugno 2002.

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale del coordinamento dei servizi demografici è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative al coordinamento dei servizi demografici è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecnica e amministrativa, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti

fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Direttore dell'Unione.

Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative ai servizi demografici verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le organizzazioni sindacali, così come previsto dai vigenti C.C.N.L.; tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal titolo 2°, capo 3°, sezione 2 del D.lgs. 165 del 30.03.2001, e con le modalità previste dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il conseguente riassetto organizzativo adottati dal Comune di Vignola con le deliberazioni di Giunta n. 29 e n. 30 dell'08.03.2001, così come recepite dal Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 6 del 29.12.2001.

Art. 9 – Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed

informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese

I costi globali per la direzione collegiale vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi sono ripartiti fra i Comuni sulla base del numero della popolazione residente.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

Art. 11 - Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in

riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Art. 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Alperoli Roberto)

Per il Comune di Castelvetro

(Maletti Roberto)

Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Fornari Catia)

Per il Comune di Spilamberto

(Gozzoli Luca)

Per il Comune di Vignola

(Paltrinieri Andrea)

Per l'Unione dei Comuni "Terre di Castelli"

(Adani Roberto)

Il Segretario generale dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli"

(Borzì dott. Carlo)